REGOLAMENTO (CEE) N. 2723/90 DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 1990

che sostituisce in taluni regolamenti relativi alla classificazione di merci i codici stabiliti in base alla nomenclatura della tariffa doganale comune in vigore al 31 dicembre 1987 con quelli stabiliti in base alla nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2472/90 [2], in particolare l'articolo 15,

considerando che il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune [3], abrogato dal regolamento (CEE) n. 2658/87, ha stabilito la nomenclatura della tariffa doganale comune in base alla convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che, in base al regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune [4], abrogato dal regolamento (CEE) n. 2658/87, la Commissione ha adottato vari regolamenti relativi alla classificazione delle merci nella nomenclatura della tariffa doganale comune;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura di merci denominata « nomenclatura combinata », che soddisfa ad un tempo le esigenze della tariffa doganale comune e quelle delle statistiche del commercio estero della Comunità, basata sulla convenzione sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, che sostituisce la convenzione del 15 dicembre 1950;

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87, i codici e le descrizioni delle merci, stabiliti in base alla nomenclatura combinata, si sostituiscono a quelli stabiliti in base alla nomenclatura della tariffa doganale comune in vigore al 31 dicembre 1987;

considerando che occorre modificare di conseguenza quei regolamenti, fra quelli sopracitati, che mantengono un interesse concreto e la cui trasposizione non comporta alcuna modifica sostanziale, completando così una prima serie di regolamenti che è già stata adottata dal regolamento (CEE) n. 646/89 della Commissione [5],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nei regolamenti indicati nella colonna (1) dell'allegato, relativi alle merci descritte nella colonna (2), i codici della nomenclatura della tariffa doganale comune figuranti nella colonna (3) sono sostituiti dai codici della nomenclatura combinata che figurano nella colonna (4).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1990.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 247 del 10. 9. 1990, pag. 1.
[3] GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
[4] GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
[5] GU n. L 71 del 15. 3. 1989, pag. 20.

ALLEGATO

Regolamento (CEE) n.	Designazione delle merci	Numero della nomenclatura della tariffa doganale comune	Codice della nomenclatura combinata
(1)	(2)	(3)	(4)
1523/70 (1)	Carni della specie bovina domestica, parzialmente o completamente scongelate	02.01 A II a) 2	0202
936/79 (2)	Quarti anteriori separati di carni della specie bovina privati dell'atlante, presentati allo stato fresco o refrigerato	02.01 A II a) 4 aa)	0201 20 90
1669/77 (3)	Carne di volatili, cruda e congelata, ottenuta mediante raschiatura dello scheletro, dopo la separazione delle parti di carne più pregiate o in altro modo (ad esempio al taglio delle parti più grandi) e che si presenta in piccoli pezzi di forma irregolare, spesso frammisti a tessuto connettivo, tendinoso e adiposo, di un peso unitario compreso approssimativamente tra 5 e 40 g	02.02 B I	0207 41 10 0207 42 10 0207 43 11 0207 43 15
3555/81 (4)	Prosciutti di maiale disossati, privati del grasso e della cotenna, trattati mediante iniezione di soluzione acquosa di cloruro di sodio contenente piccole quantità di altri sali e di zuccheri ed in seguito trattati sotto vuoto	02.06 B I a) 7	0210 19 51
802/80 (5)	Prodotti che hanno la struttura fisica, il gusto tipico e la composizione chimica qualitativa del burro e che contengono solamente una percentuale compresa tra il 75 e l'80 % di materie grasse butirriche	04.03 A	0405 00 10
3516/84 (6)	Le prugne secche snocciolate pronte per il consumo, con un tenore di umidità non superiore al 35 % addizionate di acido sorbico	08.12 C	0813 20 00
3556/81 (7)	Prodotto raccolto al momento della vagliatura dei grani di granturco, costituito da grani di granturco spezzati, deboli quantità di piccoli grani di granturco deformati nonché da 4 a 5 % di altri grani coltivati, che presenta, in peso e sul prodotto secco, un tenore di amido (determinato secondo il metodo polarimetrico Ewers modificato) del 66,5 % ed un tenore di ceneri dell'1,7 %, avante un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglia di 2 mm in proporzione inferiore al 95 % in peso	11.02 D V	1104 23 90
847/71 (8)	Colletti di barbabietole da zucchero privi di foglie, presentati sotto forma di frammenti disseccati e aventi un tenore di zucchero, calcolato sulla sostanza secca, generalmente superiore al 60 % in peso	12.04 A II	1212 91 90
2748/79 (9)	Prodotti di composizione seguente : carreghenato di calcio 62,1 %, destrosio 32,9 %, saccarosio 8 %	13.03 C III	1302 39 00
3534/87 (10)	Pezzi di tonno senza pelle, congelati (« tuna loins »), che sono stati precotti a vapore e ad acqua soprattutto per facilitarne il distacco della pelle e le cui proteine sono parzialmente coagulate	16.04 E	1604 14 10
717/85 (11)	Pastiglie contro la tosse e le irritazioni della gola, aventi la seguente composizione (percentuale in peso) : — saccarosio, glucosio e caramello : 99,500 — canfora : 0,007 — mentolo : 0,207 — eucaliptolo : 0,069 — balsamo di tolù : 0,003 — timolo : 0,069 — alcole benzilico : 0,138	17.04 D I	1704 90 55
1978/82 (12)	Cacao in polvere con aggiunta di piccole quantità (circa 5 % in peso) di lecitina	18.05	1805 00 00
3131/81 (13)	Sofficini farciti al formaggio (circa 48 % del peso totale), precotti e surgelati, destinati ad essere consumati dopo rapida frittura	19.08 B	1905 90 90

Regolamento (CEE) n.	Designazione delle merci	Numero della nomenclatura della tariffa doganale comune	Codice della nomenclatura combinata
(1)	(2)	(3)	(4)
1709/74 (14)	Ciliege presentate in una miscela di acqua e di alcole etilico, per il consumo nello stato in cui si presentano	20.06 B I	da 2008 60 11 a 2008 60 39
1385/83 (15)	Chicchi d'orzo, privati delle grumelle, non germinati, torrefatti, che possono essere utilizzati nell'industria di fabbricazione della birra per conferire a quest'ultima colore e sapore e come succedanei del caffè	21.02 C II	2101 30 19
210/85 (16)	I seguenti prodotti, confezionati per la vendita al minuto:		
	a) compresse della seguente composizione (per compressa):		
	— vitamina A 2 000 UI — vitamina C 60 mg — vitamina D 200 UI — vitamina E 12 UI — vitamina B_1 1,1 mg — vitamina B_2 1,2 mg — vitamina B_6 2 mg — nicotinamide (DCI) 13 mg — pantotenato di calcio 4,3 mg — vitamina B_{12} 3 mcg — acido folico 50 mcg — biotina 100 mcg — ferro 10 mg — zinco 7,5 mg — manganese 2 mg — rame 1 mg — molibdeno 150 mcg — iodio 75 mcg — selenio 50 mcg — cromo 50 mcg — saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 33 % — acqua ca. 7 %		
	b) compresse effervescenti della seguente composizione (per compressa):		
	— vitamina B_1 1,1 mg — vitamina B_2 1,5 mg — vitamina B_6 1,4 mg — vitamina B_{12} 5 mcg — vitamina C 75 mg — vitamina E 7 mg — nicotinamide (DCI) 11 mg — pantotenato di calcio 10 mg — saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 48 % — sali effervescenti, aroma d'arancia e saccarina	21.07 G I d) 1	2106 90 99
1464/87 (17)	Preparazione alimentare presentata sotto forma di compresse effervescenti (peso: 7 g per compressa) messa in vendita al dettaglio, avente la seguente composizione (per compressa):		
	— carbonato di calcio 0,327 g — galattogluconato di calcio 1,0 g — acido ascorbico 1,0 g — saccarina, sale sodico 0,014 g — amido 0,020 g — polietilenglicole 0,150 g — idrogenocarbonato di sodio 1,0 g — acido citrico 1,465 g — saccarosio (28,7 %) e aroma di limone 2,009 g	21.07 G I c) 1	2106 90 99

Regolamento (CEE) n.	Designazione delle merci	Numero della nomenclatura della tariffa doganale comune	Codice della nomenclatura combinata
(1)	(2)	(3)	(4)
1087/83 [18]	Bevande ottenute dalla fermentazione di un mosto costituito da malto con aggiunta di luppolo, aventi titolo alcolometrico non superiore a 0,5 % vol, talvolta denominate « birre analcoliche »	22.02 A	2202 90 10
199/82 [19]	Premiscela costituita da ronidazolo (DCI) (12 % in peso di prodotto secco) su un supporto di glutine di granturco (contenente meno del 10 % di amido)	23.07 B I a)	2309 90 31
200/82 [20]	Premiscela costituita da cloridrato d'ossitetraciclina (DCIM) (20 % in peso di prodotto secco) su un supporto di carbonato di calcio	23.07 C	2309 90 99
3517/84 [21]	Tabacchi greggi o non lavorati ; cascami di tabacco	24.01 B	2401 30 00
3311/86 [22]	Tabacco trinciato espanso (non confezionato per la vendita al dettaglio) del tipo che, se immerso in acetato di benzile, galleggia in superficie nella misura di almeno l'80 % in peso (determinato secondo la procedura stabilita nell'allegato al presente regolamento)	24.02 E	2403 99 90

(1) GU n. L 167 del 30. 7. 1970, pag. 28.
(2) GU n. L 117 del 12. 5. 1979, pag. 19.
(3) GU n. L 186 del 26. 7. 1977, pag. 23.
(4) GU n. L 356 dell'11. 12. 1981, pag. 24.
(5) GU n. L 87 dell'1. 4. 1980, pag. 54.
(6) GU n. L 328 del 15. 12. 1984, pag. 8.
(7) GU n. L 356 dell'11. 12. 1981, pag. 25.
(8) GU n. L 92 del 24. 4. 1971, pag. 26.
(9) GU n. L 311 del 7. 12. 1979, pag. 20.
(10) GU n. L 336 del 26. 11. 1987, pag. 14.
(11) GU n. L 78 del 21. 3. 1985, pag. 13.
(12) GU n. L 214 del 22. 7. 1982, pag. 11.
(13) GU n. L 312 del 31. 10. 1981, pag. 55.
(14) GU n. L 180 del 3. 7. 1974, pag. 15.
(15) GU n. L 141 dell'1. 6. 1983, pag. 43.
(16) GU n. L 24 del 29. 1. 1985, pag. 11.
(17) GU n. L 138 del 28. 5. 1987, pag. 38.
(18) GU n. L 118 del 5. 5. 1983, pag. 15.
(19) GU n. L 21 del 29. 1. 1982, pag. 19.
(20) GU n. L 21 del 29. 1. 1982, pag. 20.
(21) GU n. L 328 del 25. 12. 1984, pag. 9.
(22) GU n. L 305 del 31. 10. 1986, pag. 30.